



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 8001200082

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « De Minimis»;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento " Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020";
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;
- Visto l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante "*norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*";
- Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;
- Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l'avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione originale e corretta;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il

Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020;

- Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018 con il quale è stato approvato l'elenco parziale delle prime 91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione, con il quale viene disposta la ricevibilità e l'ammissibilità del progetto presentato dalla Oikos srls di Bagheria ( Pos. 48 – progetto n. 09PA5520510638);
- Visto il D.D.G.n. 1103/3S del 18.07.2018 con il quale è stato approvato il sopra indicato progetto valutato dalla Commissione riportando valutazione di 56;
- Visto il D.D.G. n. 1376/3S del 12.09.2018, registrato dalla Corte dei Conti il 5.12.2018, reg. 1, foglio 242, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento e concesso in via provvisoria il contributo in favore dell'impresa sopra indicata;
- Vista la nota raccomandata a.r. n. 58185 del 18.10.2018, ritornata al mittente perché rifiutata, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla FinecoBank spa, Agenzia di Palermo, in Via Mazzini, 59 di confermare il rilascio dell'attestazione di capacità finanziaria del 25.8.2017, documento richiesto a pena di inammissibilità dell'istanza ai sensi dei punti 2.2, comma 1 lett. c) e 4.4-2 dell'avviso, della Oikos srls, perché la stessa era priva di alcune delle indicazioni previste dall'art. 2250 del codice civile;
- Vista la nota raccomandata a.r. n. 70192 del 6.12.2018, questa volta ricevuta e rimasta inevasa, con la quale è stato sollecitato, alla FinecoBank spa, Agenzia di Palermo, in Via Mazzini, 59, il riscontro urgente della predetta nota n. 58185 del 18.10.2018;
- Vista la nota n. 1039 dell'8.1.2019, indirizzata a FinecoBank spa, Direzione generale di Milano, con la quale, dopo aver fatto presente ciò che era accaduto con l'agenzia di Palermo di FinecoBank, è stato richiesto, alla stessa Direzione generale, di intervenire presso la propria agenzia di Palermo;
- Vista la nota n. 7783 del 31.01.2019, indirizzata alla Società Oikos srls e, per conoscenza, alla FinecoBank spa, Agenzia di Palermo, in Via Mazzini, 59, con la quale la Oikos è stata messa al corrente dei fatti accaduti ed è stato comunicato che non si sarebbe dato ulteriore corso all'iter amministrativo della pratica fino a quando non si fosse ricevuta la richiesta conferma da parte della Banca, riservandosi, questa Amministrazione ogni altra ulteriore iniziativa. Nella stessa nota si tornava a sollecitare all'agenzia di FinecoBank di Palermo il riscontro della richiesta conferma del rilascio dell'attestazione di capacità finanziaria;
- Vista la nota raccomandata a.r. del 6.2.2019, anticipata con mail in pari data, pervenuta il 12.2.2019, con la quale il responsabile della Direzione, Legal & Corporate Affairs, di FinecoBank spa di Milano, in riscontro alla nota di questa Amministrazione n. 1039 del 8.1.2019, ha fatto presente che l'attestazione di capacità finanziaria, rilasciata alla Oikos in data 25.8.2017, è stata redatta e sottoscritta dal Sig. Francesco Lima, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, collaboratore con la Banca in forza di un contratto di agenzia, che, allo stesso consulente finanziario, non risulta essere stato conferito alcun potere di rappresentanza della banca e di spenderne il nome e che, per tali ragioni, continua la Direzione, il cennato documento non è riconducibile a FinecoBank spa;
- Vista la nota n. 13994 del 26.2.2019 con la quale è stato comunicato, per le su esposte ragioni, alla Oikos srls, l'avvio del procedimento di revoca del contributo, concesso in via provvisoria, con il DDG n. 1376 del 12.9.2018;
- Viste le osservazioni, trasmesse per fax in data 1.3.2019, dall'Avv. Giuseppa Lo Iacono, per conto della società Oikos con le quali, tra l'altro, viene riferito che:
- alla data del 25.8.2017, la copertura finanziaria con mezzi propri, sussisteva in capo alla socia Audia Chiara;
  - del fatto che il Sig. Lima Francesco non avesse la capacità giuridica/legale, né la rappresentanza, lo stesso Sig. Lima, non lo avesse comunicato alla Società la quale "ha

*fatto affidamento sul proprio family banker e sul gruppo Fineco, non potendo in alcun modo né sapere né sospettare che potessero esservi problemi di sorta nel rilascio dell'attestazione richiesta”;*

- di aver inviato una lettera alla FinecoBank di Milano (che allega) con la quale è stato richiesto il rilascio dell'attestazione che, alla data del 25.8.2017, sussisteva la capacità finanziaria richiesta *“in capo alla società e/o i soci; nel caso di specie in capo alla socia Audia Chiara”* ;

- ha avuto conferma, attraverso interlocuzioni verbali con l'ufficio legale di FinecoBank, che lo stesso Istituto poteva rilasciare una dichiarazione che attestasse la disponibilità economica alla data del 25.8.2017, in capo alla Signora Audia Chiara;

- Vista la lettera dell'Avv. Giuseppa Lo Iacono, indirizzata a FinecoBank spa di Milano, dell'8.2.2019, trasmessa, a questa Amministrazione, con il suddetto fax dell'1.3.2019, con la quale è stato richiesto il rilascio dell'attestazione di capacità finanziaria alla data del 25.8.2017 in capo alla socia Audia Chiara mediante l'utilizzo del modello predisposto dalla Regione che viene trasmesso all'Istituto;
- Rilevato nella suddetta lettera dell'avvocato Lo Iacono che la Società Oikos ha contattato, dopo aver ricevuto la nota n. 7783 del 31.1.2019, il promotore finanziario che ha rilasciato l'attestazione del 25.8.2017 il quale ha *“consigliato”* di compiere subito una operazione di trasferimento sul conto Fineco intestato alla società Oikos di somme pari a circa 56.300,00 euro. Operazione *“che è stata subito fatta sulla scorta appunto delle assicurazioni fornite dal Lima”*;
- Vista la più volte citata attestazione di capacità finanziaria rilasciata in data 25.8.2017 dall'agenzia di Palermo di Via Mazzini, 59 di FinecoBank spa nella quale è stato certificato che solo l'impresa disponeva *“della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste dall'avviso”*..., non facendo alcun cenno ai soci;
- Vista la pec del 5.3.2019 con la quale l'Avv. Giuseppa Lo Iacono, ha trasmesso una lettera di FinecoBank spa di Reggio Emilia del 5.3.2019, indirizzata alla signora Audia Chiara, con la quale viene soltanto attestato che la stessa (dichiaratasi socia della Oikos srls), alla data del 25.8.2017, risultava titolare e cointestataria del rapporto di conto corrente, nonché di strumenti finanziari intrattenuti presso FinecoBank spa, dei quali vengono riportati saldo e controvalore al 25.8.2017;
- Ritenuta assolutamente irrilevante la suddetta citata lettera del 5.3.2019 di FinecoBank spa ai fini della risoluzione delle problematiche sin qui evidenziate, anzi, sulla scorta della corrispondenza, precedentemente citata, intrattenuta con l'Avv. Lo Iacono, l'attestazione del 25.8.2017, rilasciata da un soggetto non abilitato, appare, anche, non veritiera, stante il fatto che finecoBank spa, con la suddetta lettera del 5 marzo, non ha attestato la disponibilità finanziaria in capo alla società Oikos srls alla data del 25.8.2017, nonché l'operazione di trasferimento sul conto corrente della Oikos srls di circa 56.300,00 euro sopra citata effettuata successivamente al 31 gennaio 2019;
- Ritenuto per le suesposte motivazioni di dovere annullare lo stato di ricevibilità e di ammissibilità del progetto presentato dalla Oikos srls acquisito con il D.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018, la conseguente valutazione della Commissione approvata con il D.D.G. n. 1103/3S del 18.07.2018 nonché l'ammissione al finanziamento e la concessione provvisoria del contributo determinati con D.D.G. n. 1376/3S del 12.09.2018, di ridurre a zero l'impegno contabile in favore della società sopra indicata sempre determinati con D.D.G. n. 1376/3S del 12.09.2018 (euro 37.200,00 per il 2018 e 55.800,00 per il 2019) e di accertare l'economia di spesa;
- Ritenuto che i DD.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018, n. 1103/3S del 18.07.2018 e n. 1376/3S del 12.09.2018 possano essere considerati atti amministrativi collettivi o plurimi con effetti

scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario, nonostante la formale unitarietà derivante dall'adozione di un unico decreto, sicché l'invalidità di uno di essi non comporta l'invalidità degli altri, e che l'annullamento o il ritiro limitato unicamente ad alcune aziende non si estende all'intero decreto;

- Visto Il D.D.G. n. 1113/3S del 26.3.2019 con il quale, oltre all'annullamento dei DD.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018, n. 1103/3S del 18.07.2018 e n. 1376/3S del 12.09.2018, concernenti la concessione provvisoria del contributo nei confronti della Oikos srls di Bagheria (Pos. 48 – progetto n. 09PA5520510638) erano stati, anche, annullati gli impegni contabili in favore della stessa società determinati con il D.D.G. n. 1376/3S del 12.09.2018 (euro 37.200,00 per il 2018 e 55.800,00 per il 2019);
- Visto Il rilievo della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle attività produttive n. 120 del 4.4.2019, consegnato in pari data, con il quale è stato restituito non registrato il suddetto D.D.G. n. 1113/3S del 26.3.2019 per motivi di natura strettamente contabili per cui non era procedibile l'annullamento di un impegno precedentemente adottato in forza di un provvedimento di concessione di agevolazioni reso esecutivo a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, né, altresì, allora potevano essere effettuate operazioni contabili se non dopo che, *"nel suo complesso, saranno completate per l'intera Amministrazione regionale le attività di riaccertamento dei residui finalizzata all'approvazione del Rendiconto Generale per lo stesso esercizio finanziario 2018"*;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 123/2011, recepito con l'art. 6 della L.R. 16/2017, qualora, entro il termine di 30 giorni, non si provveda alla risposta al rilievo formulato dall'organo di controllo (la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive), il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia;
- Preso atto che il superiore D.D.G. n. 1113/3S del 26.3.2019 è divenuto inefficace non essendosi rispettato il suddetto termine, per cui occorre procedere alla emanazione del presente provvedimento;
- Visto il D.P. n. 2590 del 6.5.2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente dell'Amministrazione regionale;
- Vista la L.R. n. 2 del 22.2.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana es. fin. 2019,

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, sono annullati lo stato di ricevibilità e di ammissibilità del progetto presentato dalla Oikos srls di Bagheria (Pos. 48 – progetto n. 09PA5520510638) determinati con D.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018, e la conseguente valutazione della Commissione approvata con D.D.G.n. 1103/3S del 18.07.2018.

### Art. 2

Sono annullati l'ammissione al finanziamento e la concessione provvisoria del contributo riferibili alla Oikos srls di Bagheria, determinati con D.D.G. n. 1376/3S del 12.9.2018, registrato dalla Corte dei Conti il 5.12.2018, reg. 1, fg. 242, mentre gli impegni contabili nn. 90 e 1739 del 2019, sempre riferibili alla stessa impresa indicati nella tabella allegata al presente decreto, sono ridotti a zero e viene accertata l'economia di spesa pari ad euro 93.000,00 sul capitolo 742875 per l'esercizio finanziario 2019.

### Art. 3

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge

n. 9 del 07/05/2015, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia, sui siti istituzionali e sulla G.U.R.S..

Art. 4

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente della Regione dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà trasmesso per il tramite della Ragioneria centrale alla Corte dei Conti per i visti di competenza.

Palermo, 16/07/2019

Il Dirigente Generale  
F.to Carmelo Frittitta